



Approvate dagli Organi nelle sedute del 21 e 28 settembre 2023

**Linee guida per la composizione delle Commissioni giudicatrici per le procedure di chiamata dei professori ordinari e associati e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato dell'Università degli Studi di Firenze, secondo quanto disposto dai nuovi regolamenti emanati con i decreti rettorali, rispettivamente, del [21 dicembre 2023, n. 1458 \(prot. n. 314065\)](#) e [21 dicembre 2023, n. 1459 \(prot. n. 314069\)](#) (consultabili sul sito di Ateneo alla pagina Home/Ateneo/Chi siamo/Statuto e normativa).**

\*\*\*\*

**1. Composizione delle Commissioni e requisiti dei commissari.**

**2. Adempimenti dei Dipartimenti.**

**3. Procedura di sorteggio.**

\*\*\*\*

**1. Composizione delle Commissioni e requisiti dei commissari.**

Le Commissioni sono composte da tre professori ordinari per le procedure selettive dei professori ordinari e associati, e tre professori ordinari e/o associati per le procedure selettive dei ricercatori a tempo determinato.

Dopo la scadenza del bando, un componente è designato dal Consiglio del Dipartimento interessato tra i docenti interni o esterni all'Università degli Studi di Firenze; i restanti componenti sono sorteggiati rispettivamente da due terne proposte dal Consiglio del Dipartimento interessato e composte da professori di atenei diversi e non appartenenti all'Università degli Studi di Firenze. In ogni caso, tutti i sette nominativi devono appartenere ad Atenei diversi, salvo impossibilità adeguatamente motivata nella stessa delibera del Consiglio di Dipartimento. In tale ultima ipotesi, i nominativi del medesimo Ateneo sono inseriti nella stessa terna.

I componenti afferiscono al settore concorsuale oggetto del bando e, ove possibile, almeno uno al settore scientifico-disciplinare che determina il profilo della selezione; laddove siano indicati più settori scientifico-disciplinari, la Commissione è composta, ove possibile, da almeno un componente per ogni settore. Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente, si attinge al macro settore al quale appartiene il settore concorsuale oggetto del bando. Tale evenienza è adeguatamente motivata nella delibera del Dipartimento.

Quando il Dipartimento, nell'ambito della propria programmazione, intende proporre la copertura di più posti della medesima fascia nel medesimo settore concorsuale, l'Ateneo procede alla nomina di commissioni completamente diverse per ciascuna procedura di reclutamento.

Ai sensi della Carta Europea dei ricercatori, nella composizione della Commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.

Possono far parte delle Commissioni solo i professori ordinari e associati che:

- a) non abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*"Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici"* - 1. *Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi*);
- c) soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR 13 settembre 2016, n. 132;
- d) non siano membri del Comitato Universitario Nazionale (CUN), ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 16 gennaio 2006, n. 18 secondo cui *"i componenti del CUN con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici che intervengono nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori nel periodo in cui ricoprono la carica."*;
- e) siano dotati di firma digitale, in applicazione della previsione di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), ai sensi del quale *"Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici [...]";*
- f) non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata ( Rettore, Prorettore vicario, membri del Consiglio di amministrazione), rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali oppure non ricoprano cariche politiche (articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487);
- g) non siano tra loro parenti o affini fino al quarto grado incluso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172;
- h) non si trovino in una delle incompatibilità previste dagli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile;
- i) non siano tra loro legati dal vincolo di coniugio né abbiano un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso né siano in uno stato di convivenza di fatto così come disciplinati dall'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.

È inoltre opportuno che i Direttori di Dipartimento dell'Ateneo non ricoprano l'incarico di Commissari; in caso contrario devono astenersi dal partecipare alla proposta di chiamata.

Possono far parte delle Commissioni anche i professori che provengono da Università straniere o da istituzioni di ricerca con competenze scientifiche coerenti con la declaratoria del settore concorsuale oggetto del bando e appartenenti a un ruolo equivalente a quello di professore ordinario ai sensi del decreto ministeriale 10 maggio 2023, n. 456 e che abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Di tali presupposti deve dare atto il Dipartimento nella delibera di proposta della Commissione sulla base del curriculum del professore individuato.

## **2. Adempimenti dei Dipartimenti.**

I Dipartimenti, preventivamente alla delibera di proposta dei nominativi, acquisiscono da parte di tutti i professori individuati le autocertificazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in merito ai requisiti di cui al paragrafo 1 delle presenti Linee guida e provvedono, a campione, ai relativi controlli.

Il Consiglio di Dipartimento, pertanto, individua le due terne di nominativi con la raccomandazione di inserire, almeno all'interno di una terna, ove possibile, tre professori che afferiscano al/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto del bando.

Il Consiglio di Dipartimento, inoltre, opera affinché la composizione della Commissione garantisca l'equilibrio di genere. A tal fine, inserisce i nominativi del genere meno rappresentato in un'unica terna e, qualora vi sia l'impossibilità di avere una terna composta totalmente dal genere meno rappresentato, indica preferibilmente come componente designato un nominativo del genere meno rappresentato.

Il Consiglio di Dipartimento indica i nominativi in **ordine alfabetico** all'interno di ciascuna terna secondo il seguente ordine:

### **TERNA A**

n.1 prof. COGNOME e NOME (in ordine alfabetico) PA/PO – SC – SSD – Università di.....

n.2 prof. COGNOME e NOME (in ordine alfabetico) PA/PO – SC – SSD – Università di.....

n.3 prof. COGNOME e NOME (in ordine alfabetico) PA/PO – SC – SSD – Università di.....

### **TERNA B**

n.4 prof. COGNOME e NOME (in ordine alfabetico) PA/PO – SC – SSD – Università di.....

n.5 prof. COGNOME e NOME (in ordine alfabetico) PA/PO – SC – SSD – Università di.....

n.6 prof. COGNOME e NOME (in ordine alfabetico) PA/PO – SC – SSD – Università di.....

In caso di omonimia deve essere indicata anche la data di nascita; in elenco precede il più anziano di età.

## **3. Procedura di sorteggio.**

Il sorteggio avviene in seduta pubblica a opera degli uffici dell'Amministrazione centrale, in particolare l'Unità di Processo "Amministrazione del personale docente e ricercatore".

Dopo la scadenza per la presentazione delle domande di ciascun bando di reclutamento, l'Unità di Processo in parola richiede ai Dipartimenti interessati l'invio della delibera di proposta dei nominativi entro un termine indicativo di trenta giorni, scaduto il quale viene fissata la data del sorteggio. Per i Dipartimenti che trasmettono le proposte di nomina successivamente al predetto termine, vengono stabilite successive sedute di sorteggio.

Le date, gli esiti e tutte le informazioni relative alle procedure di sorteggio sono pubblicati sulla pagina <https://www.unifi.it/p11550.html>.

Il sistema informatico predisposto dall'Ateneo sorteggia un numero per ciascuna terna individuata dai Dipartimenti ed è valido per tutte le procedure selettive indette con lo stesso bando, sottoposte a sorteggio nella stessa seduta. Con decreto rettorale, i nominativi delle terne proposte dai Dipartimenti corrispondenti ai numeri sorteggiati, sono nominati componenti della Commissione insieme al componente designato.

In caso di dimissioni o rinuncia di uno o più commissari sorteggiati, per la sostituzione si procede a un nuovo sorteggio tra i restanti nominativi della terna di appartenenza del commissario rinunciatario o dimissionario originariamente proposta dal Dipartimento.

In caso di dimissioni o rinuncia dell'intera Commissione, il Consiglio di Dipartimento interessato provvede a deliberare un nuovo membro designato e due nuove terne di commissari sorteggiabili.